

Allegato 6

Convenzione concernente la fatturazione strutturata delle prestazioni e la trasmissione elettronica dei dati

tra

I'Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzera,
(di seguito «ALPDS») e

gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
rappresentati

dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

I'assicurazione militare (AM),
rappresentata

dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare,

I'assicurazione per l'invalidità (AI),
rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
(di seguito «assicuratori»)

In virtù del punto 3 e del punto 10 cpv. 1 e 4 della Convenzione tariffale del 3 maggio 2017 tra l'associazione e gli assicuratori si conviene quanto segue:

Preambolo

¹ Nel quadro dell'introduzione coordinata delle tariffe riviste per odontoiatria e odontotecnica, le parti tariffarie hanno convenuto che la fatturazione di prestazioni del dentista / fornitore di prestazioni per prestazioni odontotecniche agli assicuratori avviene secondo le direttive del «Forum Datenaustausch» e con modulo di fatturazione unitario. L'odontotecnico (o lo studio del dentista) crea la corrispondente fattura, leggibile elettronicamente, per il dentista / fornitore di prestazioni (vedi modello negli allegati da 1 a 3 alla presente convenzione). Quest'ultimo riprende i dati così trasmessi nella sua fattura per le prestazioni fornite e la inoltra all'assicuratore insieme al bollettino di consegna dettagliato del laboratorio, usuale nel settore, e ad altra documentazione indispensabile per i lavori eseguiti all'estero (vedi punto 5 cpv. 3 e 4).

² Per la fattura sono definite ed esplicitamente convenute le varianti di trasmissione «Fattura online mediante EDI (XML)» oppure «Fattura con modulo unitario (ELNF)».

1. Oggetto

¹ La presente convenzione regola i requisiti per la fattura unitaria nell'ambito dell'odontotecnica (ELNF), la trasmissione elettronica dei dati tra odontotecnico e dentista / fornitore di prestazioni con un trasferimento standardizzato di dati nonché il rispetto delle disposizioni di legge relative alla protezione dei dati.

2. Basi

¹ La presente convenzione è parte integrante della Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017.

² Fa stato la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992, riservate le disposizioni dell'Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) e in particolare del relativo allegato 3 concernente la dichiarazione di conformità.

3. Parti integranti della convenzione

¹ I modelli di fatture standardizzate per prestazioni odontotecniche (ELNF) conformemente agli allegati da 1 a 3 alla presente convenzione corrispondono alle tre possibili varianti di rimborso conformemente al punto 11 cpv. da 1 a 3 della Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017. La fattura standardizzata (ELNF) è parte integrante della presente convenzione per quanto concerne la forma e l'aspetto. Essa può essere modificata mediante decisione dell'organo competente (Commissione tariffe [CT]).

4. Campo di applicazione

¹ Fanno stato le disposizioni di cui al punto 4 della Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017.

² La presente convenzione non giustifica alcuna relazione in materia di diritto societario tra le parti e altri partecipanti alla Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017. Di conseguenza, nessuna parte è autorizzata ad agire a nome delle altre parti, a rappresentarle o a stipulare convenzioni.

5. Diritti e obblighi

¹ Gli odontotecnici si impegnano a creare le fatture con il modello di fatturazione unitario (allegati 1 e 2 alla presente convenzione) e a trasmetterle al dentista / fornitore di prestazioni con una delle modalità di cui al cpv 2.

² L'odontotecnico si impegna a garantire una delle seguenti condizioni tecniche / varianti per la trasmissione della fattura al dentista / fornitore di prestazioni:

1. variante «fattura online mediante EDI (XML)»:

- a) invio per il tramite di un intermediario EDI
- b) attuazione dello standard fattura XML versione 4.3 o superiore (fanno stato le pubblicazioni e le direttive attuali del «Forum Datenaustausch»: <http://www.forum-datenaustausch.ch/>)

2. variante «fattura con modulo unitario (ELNF)»:

- a) fattura secondo i requisiti del modello unitario (ELNF; allegati da 1 a 3 alla presente convenzione), versione 4.3 o superiore (fanno stato le pubblicazioni e direttive attuali del «Forum Datenaustausch»: <http://www.forum-datenaustausch.ch/>)
- b) Il modello unitario può essere generato con un software proprio o con un modello di fatturazione PDF (vedi allegati da 1 a 3 alla presente convenzione o di una versione più recente della stessa).

³ Per ogni fornitura di un dispositivo su misura, al dentista / fornitore di prestazioni deve essere inviato, oltre alla fattura, il bollettino di consegna dettagliato usuale nel settore (vedi punto 10 cpv. 1 della Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017).

⁴ Per i dispositivi su misura che secondo la Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017 sono considerati fabbricati interamente o in parte all'estero (vedi punto 11 cpv. 2 e 3 della Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017 e gli allegati 2 e 3 alla presente convenzione), al dentista / fornitore di prestazioni devono essere trasmessi obbligatoriamente, per l'inoltro agli assicuratori, anche i seguenti documenti:

- a) copia dei bollettini di consegna / delle fatture per i lavori o i processi produttivi eseguiti interamente o parzialmente all'estero (vedi allegato 5 alla presente convenzione) e
- b) copia delle decisioni di imposizione dell'Amministrazione delle dogane per l'IVA (vedi allegato 4 alla presente convenzione). La prova dell'importazione corretta viene meno se l'azienda fatturante dispone di una dichiarazione di adesione ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (ossia se la merce è inviata al laboratorio direttamente dall'estero; il laboratorio non è tuttavia considerato importatore¹).

⁵ Nel caso dell'applicazione della variante 1, le parti convengono l'«Extensible Markup Language», XML, come standard per il documento unitario come pure il rispetto delle relative direttive del «Forum Datenaustausch».

⁶ La creazione o acquisizione della documentazione necessaria per la fatturazione agli assicuratori mediante fattura elettronica (vedi punto 5 cpv. 3 e 4) per dispositivi su misura fabbricati dal dentista / fornitore di prestazioni nel proprio studio o per lavori odontotecnici assegnati direttamente a un laboratorio / fabbricante all'estero senza fare capo a un laboratorio con sede in Svizzera, è di competenza del dentista / fornitore di prestazioni.

¹ Maggiori dettagli figurano qui: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/pubblicazioni/pubblicazioni-imposta-sul-valore-aggiunto.html>, pubblicazione 52.25 «Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione».

6. Protezione dei dati

¹ Tutti i partecipanti alla trasmissione della fattura per lavori odontotecnici dichiarano con la loro partecipazione di rispettare la protezione dei dati secondo la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) conformemente al punto 2 della presente convenzione.

² I dati e i record di dati trasmessi al dentista / fornitore di prestazioni nel quadro della fattura odontotecnica contengono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'art. 3 lett. c della Legge sulla protezione dei dati.

³ Gli assicuratori, gli odontotecnici e gli intermediari EDI si impegnano ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per proteggere i dati della fattura, nel loro campo di accesso e di controllo, dall'accesso non autorizzato di terzi.

⁴ Ai sensi dell'art. 14 della Legge sulla protezione dei dati, l'intermediario EDI è un «terzo incaricato» e nell'ottica di una dichiarazione sulla protezione dei dati deve assicurare che i dati della fattura da lui inoltrati siano utilizzati esclusivamente per lo scambio elettronico tra i partecipanti e che non vengano né interpretati né analizzati statisticamente.

7. Controversie

¹ Per le controversie tra assicuratori e i laboratori / studi medici, la Commissione tariffe (CT) funge da organo di conciliazione contrattuale. I dettagli figurano nell'allegato 3 alla Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017.

8. Entrata in vigore, modifica della convenzione, disdetta

¹ La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² La presente convenzione può essere disdetta con un termine di preavviso di 12 mesi per la fine di giugno o di dicembre di un anno di calendario.

³ Dopo la disdetta della convenzione, le parti si impegnano ad avviare tempestivamente nuove trattative.

- | | |
|-------------|--|
| Allegato 1: | esempio del modello «ELNF» per dispositivi su misura di un laboratorio con sede in Svizzera che soddisfa la definizione «Fabbricazione in Svizzera» conformemente all'allegato 1 alla convenzione tariffale. |
| Allegato 2: | esempio del modello «ELNF» per dispositivi su misura di un laboratorio con sede in Svizzera che non soddisfa la definizione «Fabbricazione in Svizzera» conformemente all'allegato 1 alla convenzione tariffale. |
| Allegato 3: | esempio del modello «ELNF» per dispositivi su misura di un laboratorio / fabbricante con sede all'estero. |
| Allegato 4: | esempio del modello «Prova dell'importazione corretta in Svizzera (decisione di imposizione dell'Amministrazione delle dogane per l'IVA)». |
| Allegato 5: | esempio del modello «Bollettino di consegna / Fattura lavori eseguiti all'estero», ossia fatture per tutti i lavori e processi produttivi eseguiti all'estero. |

Berna e Lucerna, 3 maggio 2017

**Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria
Svizzeri (ALPDS)**

Il presidente
Richard Scotolati

Membro CC
Renzo Trachsler

Esperto tariffale ALPDS
Marco V. Camin

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS)
Ambito Assicurazione invalidità**

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

Il vicedirettore
Stefan Ritler

Il presidente
Daniel Roscher

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare**

Il direttore
Stefan A. Dettwiler